Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 254 del 30 ottobre 1948

Conto corrente con la posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 30 ottobre 1948** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi a posti nei vari ruoli dell'Amministrazione postale e telegrafica riservati al personale non di ruolo

CONCORSI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per titoli per la sistemazione nei ruoli di 2ª categoria ed assimilati del personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (art. 2, n. 1, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 giugno 1926, n. 1733;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 2, n. 1, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, è bandito un concorso per titoli per la sistemazione nei ruoli di 2ª categoria o assimilati del personale, maschile e femminile, attualmente in servizio presso l'Amministrazione postale e telegrafica, riservato:

a) al personale non di ruolo (avventizi, diurnisti, cottimisti, apprendisti allievi meccanici, apprendisti allievi radiotelegrafisti e radioelettricisti) assunto fino al 1° luglio 1943 con mansioni non inferiori a quelle di gruppo *C* e che abbia tre anni di effettivo servizio, nonchè al personale medesimo non avente l'anzianità di tre anni di servizio o assunto posteriormente, purchè con non meno di sei mesi di effettivo servizio se in possesso del diploma di laurea o di titolo equipollente rilasciato da università o da altri istituti di istruzione superiore di ordine universitario, oppure del diploma di licenza da istituto medio di 2° grado o di alcuno dei corrispondenti diplomi;

b) al personale predetto, non ammissibile al concorso ai sensi della lettera *a*), che disimpegni le mansioni indicate nella lettera stessa con almeno un anno di effettivo servizio se in possesso di una delle qualifiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138 e successive estensioni: combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, vedove ed orfani di caduti nelle guerre medesime o nella lotta di liberazione o di caduti civili per fatti di guerra, partigiani combattenti, reduci dalla deportazione o dall'internamento, profughi dei territori di confine e profughi d'Africa;

c) al personale subalterno di ruolo che presti servizio, con funzioni non inferiori a quelle di gruppo *C*, da almeno sei mesi se in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ovvero da almeno cinque anni se sprovvisto di tale titolo.

I periodi di servizio richiesti per l'ammissione al concorso si intendono alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, e cioè al 20 giugno 1948.

Art. 2.

Nei confronti di tutti gli aspiranti si prescinde da limite di età.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi.

E' fatta eccezione per il personale assunto, con mansioni di gruppo *C*, anteriormente al 1° gennaio 1939 e che abbia un'anzianità di cinque anni di effettivo servizio, nonchè per il personale subalterno di ruolo di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1, che presti servizio da almeno cinque anni con mansioni non inferiori a quelle di gruppo *C*.

Per il personale indicato nel precedente comma è sufficiente il possesso della licenza elementare superiore.

Per il personale non di ruolo, con non meno di sei mesi di effettivo servizio, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 è necessario il possesso del diploma di laurea o del diploma di licenza da istituto medio di 2° grado, o di titolo equipollente.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, indirizzate al Ministero delle poste Servizio 2° Divisione I Ufficio concorsi, dovranno essere presentate alle Direzioni provinciali, e, per l'Amministrazione centrale, ai servizi ed uffici autonomi, da cui gli aspiranti dipendono entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare le complete generalità, la qualifica, la data di assunzione in servizio ed il periodo od i periodi di effettivo servizio prestato presso l'Amministrazione.

Art. 4.

A) A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) titolo di studio, in competente bollo, di cui all'art. 2 del presente bando. Detto titolo potrà essere prodotto in originale o copia autentica debitamente legalizzata, oppure comprovato mediante certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, debitamente legalizzato.

Sono esenti dalla legalizzazione i certificati rilasciati da università o da istituti di istruzione superiore di ordine universitario;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza debitamente legalizzato;

d) certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimati dal prefetto

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60 debitamente legalizzato;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risult

che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Per i mutilati ed invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

h) copia, in competente bollo (L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari), dello stato di servizio militare o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare e, in caso negativo, certificato, su carta da bollo da L. 24 di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la prescritta legalizzazione. I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Tutti i documenti debbono essere uniti alla domanda.

Non è ammesso fare riferimento ai documenti già presentati all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, salvo che per l'estratto dell'atto di nascita ed il titolo di studio.

B) Oltre ai suddetti documenti, i candidati potranno presentare i seguenti titoli, di cui siano eventualmente in possesso:

1) titoli di studio diversi da quello richiesto per l'ammissione al concorso;

2) esito di concorsi per esami sostenuti presso Amministrazioni dello Stato;

3) risultato conseguito nelle gare telegrafiche o di avviamento postale;

4) servizi prestati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I suddetti titoli saranno valutati ai fini del concorso insieme, all'anzianità di servizio prestato presso l'Amministrazione ed alle qualifiche riportate negli anni 1946 e 1947.

C) Documenti comprovanti l'eventuale possesso dei requisiti sottoindicati, che ai sensi del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni, dànno titolo, a parità di merito, a preferenze nella graduatoria:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione per fatti di guerra;

3) orfani di guerra ed orfani dei caduti per la lotta di liberazione;

4) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

5) feriti in combattimento;

6) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra;

7) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

8) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

9) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per la lotta di liberazione;

10) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti civili per fatti di guerra;

11) combattenti, partigiani combattenti, reduci dalla prigionia, dalla deportazione o dall'internamento, profughi dai territori di confine e profughi dall'Africa italiana.

Ai sensi del decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 13, sono esclusi dal beneficio i combattenti della guerra civile di Spagna ed i congiunti dei caduti nella guerra medesima;

12) coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare il corso allievi ufficiali, perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare, che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

13) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Art. 5.

Il possesso delle qualifiche di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 ed alla lettera *C*) del precedente art. 4, dovrà essere comprovato nei modi indicati nei successivi comma del presente articolo.

I candidati ex combattenti dovranno produrre oltre la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollo da L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari), la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalle competenti autorità militari, ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse, per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra.

I decorati con medaglia o croce al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente autorità militare, comprovante tale loro qualità, con l'esito della discriminazione.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il possesso di tale qualifica con l'esibizione dell'originale o di copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualità di reduce dalla deportazione o dall'internamento dovrà risultare da un'attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine ed i profughi di Africa, a cui sono estesi i benefici in favore dei reduci, giusta il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, ed il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica i primi mediante un'attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, gli altri mediante una dichiarazione, su carta da bollo da L. 32, rilasciata dal Ministero dell'Africa Italiana, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante uno dei seguenti documenti intestati al nome del padre: decreto di concessione della pensione, o certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Gli aspiranti coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre copia dello stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzata, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Le Direzioni provinciali ed i servizi e gli uffici autonomi presso il Ministero consegneranno le domande documentate alla competente Commissione presso di essi costituita, accompagnando le domande con un rapporto informativo su ciascun candidato, nel quale dovranno essere indicati:

a) la qualifica, la data di assunzione in servizio, i periodi di effettivo servizio prestato con l'indicazione delle mansioni disimpegnate e le eventuali interruzioni;

b) la capacità, condotta e rendimento del candidato e le eventuali punizioni a suo carico;

c) le qualifiche riportate negli anni 1946 e 1947;

d) tutte quelle altre notizie sul candidato che possano mettere la Commissione in grado di decidere sulla ammissibilità o meno al concorso.

Le Commissioni costituite presso le Direzioni provinciali e presso i servizi e gli uffici autonomi dell'Amministrazione centrale, esamineranno, in base ai titoli prodotti ed al rapporto informativo, la posizione di ciascun candidato ai fini dell'ammissibilità al concorso.

Quindi compileranno gli elenchi degli ammessi, con la dettagliata indicazione, per ciascun aspirante, del titolo di studio, nonchè degli altri eventuali titoli e dei requisiti preferenziali in possesso dell'aspirante, di cui alle lettere *B*) e *C*) dell'art. 4 del presente bando.

Dovranno essere formati separati elenchi per il personale non di ruolo addetto a mansioni esecutive e per quello addetto a mansioni tecniche.

Per quest'ultima categoria di personale gli elenchi saranno distinti secondo i rispettivi quadri.

Per i candidati esclusi dovrà essere formato un elenco a parte, motivando, per ciascun candidato, le ragioni dell'esclusione.

Le Commissioni trasmetteranno gli elenchi di cui ai precedenti comma unitamente alle domande documentate degli aspiranti ed al rapporto informativo, alla Commissione centrale costituita presso il Ministero, la quale, a sua volta, dopo aver provveduto alla revisione ed alla eventuale rettifica degli elenchi stessi, procederà alla valutazione dei titoli dei candidati ed alla formazione delle graduatorie degli idonei.

Gli aspiranti esclusi dalla graduatoria del concorso potranno ricorrere al Ministro per le poste e le telecomunicazioni entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento della Commissione centrale.

Art. 7.

Con successivi decreti Ministeriali sarà provveduto alla nomina delle Commissioni, che saranno costituite: quelle periferiche da tre funzionari e quella centrale da sette funzionari dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, uno dei quali con funzioni di presidente.

Con successivo decreto Ministeriale verranno, inoltre, stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli di cui all'art. 4 del presente bando.

Art. 8.

I concorrenti risultati idonei nel concorso saranno sistemati in ruolo con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello di approvazione delle graduatorie e secondo l'ordine di queste.

Essi saranno collocati nel grado iniziale dei rispettivi ruoli di 2ª categoria, ferme restando le agevolazioni vigenti per gli ex combattenti e categorie assimilate, ai sensi del regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27 e successive estensioni.

Art. 9.

Il personale non di ruolo assunto con le mansioni di 2ª o 3ª categoria, che avendo titolo a partecipare al presente concorso non domandi di parteciparvi, o non vi sia ammesso, o non vi ottenga l'idoneità verrà licen-

ziato; è però in facoltà dell'Amministrazione di sistemare il personale predetto, su domanda degli interessati, nel ruolo del personale subalterno, inquadrandolo dopo gli idonei dei concorsi che saranno indetti per il ruolo suddetto in applicazione del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592.

Per il personale non di ruolo mutilato ed invalido di guerra, che ritenga di aver titolo alla nomina in ruolo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, la domanda presentata per tale nomina sarà considerata valida per la partecipazione al concorso qualora manchino i requisiti per la nomina predetta.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 settembre 1948

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1948
Registro Uff. risc. poste n. 25, *foglio n.* 172. — MANZELLA

(4860)

Concorso per titoli ed esami per la sistemazione nei ruoli di 2ª categoria ed assimilati del personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (art. 2, n. 2, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 2, n. 2, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, è bandito un concorso per titoli ed esami, per la sistemazione nei ruoli di 2ª categoria ed assimilati, del personale, maschile e femminile, attualmente in servizio presso l'Amministrazione postale e telegrafica, riservato:

a) al personale non di ruolo (avventizi, diurnisti, cottimisti, apprendisti allievi meccanici, apprendisti allievi radiotelegrafisti e radioelettricisti), assunto con mansioni non inferiori a quelle di gruppo *C*, che abbia prestato, con le suddette mansioni, almeno un anno di servizio e che non abbia diritto a partecipare al concorso per titoli contemporaneamente indetto.

Il requisito di un anno di servizio non è richiesto per il personale predetto se in possesso di una delle qualifiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138 e successive estensioni: combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, vedove ed orfani di caduti nelle guerre medesime o nella lotta di liberazione o di caduti civili per fatti di guerra, partigiani combattenti, reduci dalla deportazione o dall'internamento, profughi dei territori di confine e profughi d'Africa;

b) al personale subalterno non di ruolo (avventizi, diurnisti e portalettere rurali dei servizi di recapito urbanizzati), che abbia prestato, con mansioni non inferiori a quelle di gruppo *C*, almeno due anni di servizio, ovvero almeno un anno se in possesso di una delle qualifiche di cui alla precedente lettera *a*).

I periodi di servizio richiesti per l'ammissione al concorso si intendono alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, e cioè al 20 giugno 1948.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Tutti gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, indirizzate al Ministero delle poste - Servizio 2° Divisione I Ufficio concorsi, dovranno essere presentate alle Direzioni provinciali, e, per l'Amministrazione centrale, ai servizi ed uffici autonomi, da cui gli aspiranti dipendono entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare le complete generalità, la qualifica, la data di assunzione in servizio ed il periodo od i periodi di effettivo servizio prestato presso l'Amministrazione.

Art. 4.

A) A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) titolo di studio, in competente bollo, di cui all'art. 2 del presente bando. Detto titolo potrà essere prodotto in originale o copia autentica debitamente legalizzata, oppure comprovato mediante certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica debitamente legalizzato;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato;

d) certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimati dal prefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60 debitamente legalizzato;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato

dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Per i mutilati ed invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

h) copia, in competente bollo (L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari), dello stato di servizio militare o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare e, in caso negativo, certificato, su carta da bollo da L. 24 di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la prescritta legalizzazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Non è ammesso fare riferimento ai documenti già presentati all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, salvo che per l'estratto dell'atto di nascita ed il titolo di studio.

B) Oltre ai suddetti documenti, i candidati potranno presentare i seguenti titoli di cui siano eventualmente in possesso:

1) titoli di studio diversi da quello richiesto per l'ammissione al concorso;

2) esito di concorsi per esami sostenuti presso Amministrazioni dello Stato;

3) risultato conseguito nelle gare telegrafiche o di avviamento postale;

4) servizi prestati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I suddetti titoli saranno valutati ai fini del concorso insieme all'anzianità di servizio prestato presso l'Amministrazione ed alle qualifiche riportate negli anni 1946 e 1947.

C) Documenti comprovanti l'eventuale possesso dei requisiti sottoindicati, che ai sensi del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni, dànno titolo, a parità di merito, a preferenze nella graduatoria:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra;

3) orfani di guerra ed orfani dei caduti per la lotta di liberazione;

4) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

5) feriti in combattimento;

6) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra;

7) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

8) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

9) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per la lotta di liberazione;

10) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti civili per fatti di guerra;

11) combattenti, partigiani combattenti, reduci dalla prigionia, dalla deportazione o dall'internamento, profughi dai territori di confine e profughi dall'Africa italiana.

Ai sensi del decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 13, sono esclusi dal beneficio i combattenti della guerra civile di Spagna ed i congiunti dei caduti nella guerra medesima;

12) coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare il corso allievi ufficiali, perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare, che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

13) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Art. 5.

Il possesso delle qualifiche di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 ed alla lettera *C*) del precedente art. 4 dovrà essere comprovato nei modi indicati nei successivi comma del presente articolo.

I candidati ex combattenti dovranno produrre oltre la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollo da L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari), la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalle competenti autorità militari, ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse, per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra.

I decorati con medaglia o croce al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente autorità militare comprovante tale loro qualità, con l'esito della discriminazione.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il possesso di tale qualifica con l'esibizione dell'originale o

di copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualità di reduce dalla deportazione o dall'internamento dovrà risultare da un'attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine ed i profughi di Africa, a cui sono estesi i benefici in favore dei reduci, giusta il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, ed il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica i primi mediante un'attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, gli altri mediante una dichiarazione, su carta da bollo da L. 32, rilasciata dal Ministero dell'Africa Italiana, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante uno dei seguenti documenti intestati al nome del padre; decreto di concessione della pensione, o certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Le madri, le vedove e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Gli aspiranti coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre copia dello stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzata, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Le Direzioni provinciali ed i servizi e gli uffici autonomi presso il Ministero consegneranno le domande documentate alla competente Commissione presso di essi costituita, accompagnando le domande con un rapporto informativo su ciascun candidato, nel quale dovranno essere indicati:

a) la qualifica, la data di assunzione in servizio, i periodi di effettivo servizio prestato con l'indicazione delle mansioni disimpegnate, e le eventuali interruzioni;

b) la capacità, condotta e rendimento del candidato e le eventuali punizioni a suo carico;

c) le qualifiche riportate negli anni 1946 e 1947;

d) tutte quelle altre notizie sul candidato che possano mettere la Commissione in grado di decidere sull'ammissibilità o meno al concorso.

Le Commissioni costituite presso le Direzioni provinciali e presso i servizi e gli uffici autonomi dell'Amministrazione centrale, esamineranno la posizione di ciascun candidato ai fini dell'ammissibilità al concorso.

Quindi compileranno gli elenchi degli ammessi, con la dettagliata indicazione, per ciascun aspirante, del titolo di studio, nonchè degli altri eventuali titoli e dei requisiti preferenziali in possesso dell'aspirante, di cui alle lettere *B*) e *C*) dell'art. 4 del presente bando.

Dovranno essere formati separati elenchi per il personale non di ruolo addetto a mansioni esecutive e per quello addetto a mansioni tecniche.

Per quest'ultima categoria di personale gli elenchi saranno distinti secondo i rispettivi quadri.

Per i candidati esclusi dovrà essere formato un elenco a parte, motivando, per ciascun candidato, le ragioni dell'esclusione.

Le Commissioni periferiche, ultimate le prove scritte, precedenti comma, unitamente alle domande documentate degli aspiranti ed al rapporto informativo, alla Commissione centrale costituita presso il Ministero, la quale procederà alla revisione ed alla eventuale rettifica degli elenchi stessi.

Gli aspiranti non ammessi al concorso potranno ricorrere al Ministro per le poste e le telecomunicazioni entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento della Commissione centrale.

Art. 7.

Gli esami consteranno di due prove scritte in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Con successivo decreto Ministeriale verranno fissati i giorni e le sedi in cui avranno luogo gli esami.

Le Commissioni periferiche, ultimate le prove scritte, trasmetteranno i relativi elaborati, per la revisione, alla Commissione centrale, con l'elenco nominativo dei candidati presentatisi alle prove stesse e di quelli assenti.

Le prove scritte non si intenderanno superate se il candidato non avrà riportato la media di almeno sei decimi.

Ultimata la revisione degli elaborati, la Commissione centrale procederà alla valutazione dei titoli degli aspiranti che hanno superato le prove di esame e formerà la graduatoria degli idonei.

La votazione complessiva sarà data dalla somma della media dei punti riportati nelle due prove scritte e del punto assegnato per i titoli.

Art. 8.

Con successivi decreti Ministeriali sarà provveduto alla nomina delle Commissioni, che saranno costituite: quelle periferiche da tre funzionari e quella centrale da sette funzionari dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, uno dei quali con funzioni di presidente.

Con successivo decreto Ministeriale verranno, inoltre, stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle lettere *A*) e *B*) dell'art. 4 del presente bando.

Art. 9.

I concorrenti risultati idonei nel concorso saranno sistemati in ruolo dopo quelli idonei del concorso per gli stessi ruoli di 2ª categoria, bandito in applicazione

dell'art. 2, n. 1, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, nei limiti dei posti disponibili e, successivamente, per ogni semestre per i posti resisi vacanti.

Essi saranno collocati nel grado iniziale dei rispettivi ruoli di 2ª categoria, ferme restando le agevolazioni vigenti per gli ex combattenti e categorie assimilate, ai sensi del regio decreto-legge 6 gennaio 1927 n. 27, e successive estensioni.

Art. 10.

Il personale non di ruolo, assunto con le mansioni di 2ª o 3ª categoria, che avendo titolo a partecipare al presente concorso non domandi di parteciparvi, o non vi sia ammesso, o non vi ottenga l'idoneità verrà licenziato; è però in facoltà dell'Amministrazione di sistemare il personale predetto, su domanda degli interessati, nel ruolo del personale subalterno, inquadrandolo dopo gli idonei nei concorsi che saranno indetti per il ruolo suddetto, in applicazione del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 settembre 1948

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1948
Registro Uff. risc. poste n. 25, *foglio n.* 174. — MANZELLA

ALLEGATO *A*

Prove scritte di esame

1. — Componimento italiano, dal quale possa desumersi oltre la coltura generale, anche quella professionale del candidato.

2. — Risoluzione di un problema di aritmetica elementare.

Visto, *il Ministro*: JERVOLINO

(4861)

Concorso per titoli per la sistemazione nei ruoli di 3ª categoria ed assimilati del personale subalterno non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (art. 3, n. 1, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 3, n. 1, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, è bandito un concorso per titoli, per la sistemazione nel ruolo di 3ª categoria, del personale subalterno non di ruolo, maschile e femminile, attualmente in servizio presso l'Amministrazione postale e telegrafica, riservato:

a) al personale subalterno non di ruolo (avventizi, diurnisti, portalettere rurali dei servizi di recapito urbanizzati), assunto come subalterno sino al 1° luglio 1943, che abbia tre anni di effettivo servizio, nonchè al personale medesimo non avente l'anzianità di tre anni di servizio o assunto posteriormente, purchè con non meno di sei mesi di effettivo servizio se in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi;

b) al personale predetto, non ammissibile al concorso ai sensi della lettera *a*), sempre assunto con mansioni di personale subalterno, che abbia almeno un anno di effettivo servizio, se in possesso di una delle qualifiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, e successive estensioni: combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, vedove ed orfani di caduti nelle guerre medesime o nella lotta di liberazione o di caduti civili per fatti di guerra, partigiani combattenti, reduci dalla deportazione o dall'internamento, profughi dei territori di confine e profughi d'Africa.

I periodi di servizio richiesti per l'ammissione al concorso si intendono alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, e cioè al 20 giugno 1948.

Art. 2.

Nei confronti di tutti gli aspiranti si prescinde dal limite di età.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della licenza elementare, salvo che per il personale subalterno non di ruolo, non avente l'anzianità di tre anni di servizio o assunto posteriormente al 1° luglio 1943, purchè con non meno di sei mesi di effettivo servizio, per il quale è necessario il possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, indirizzate al Ministero delle poste Servizio 2° Divisione I Ufficio concorsi, dovranno essere presentate alle Direzioni provinciali e, per l'Amministrazione centrale, ai servizi ed uffici autonomi, da cui gli aspiranti dipendono entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare le complete generalità, la qualifica, la data di assunzione in servizio ed il periodo od i periodi di effettivo servizio prestati presso l'Amministrazione.

Art. 4.

A) A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal tribunale o dal pretore competente;

b) titolo di studio in competente bollo, di cui all'art. 2 del presente bando. Detto titolo potrà essere prodotto in originale o copia autentica debitamente legalizzata, oppure comprovato mediante certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, debitamente legalizzato;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato;

d) certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimati dal prefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60 debitamente legalizzato;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Per i mutilati ed invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

h) copia, in competente bollo (L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari), dello stato di servizio militare o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare e, in caso negativo, certificato, su carta da bollo da L. 24, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la prescritta legalizzazione;

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non è neccesaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Tutti i documenti debbono essere uniti alla domanda.

Non è ammesso fare riferimento ai documenti già presentati all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, salvo che per l'estratto dell'atto di nascita ed il titolo di studio.

B) Oltre ai suddetti documenti i candidati potranno presentare i seguenti titoli, di cui siano eventualmente in possesso:

1) titoli di studio diversi da quello richiesto per l'ammissione al concorso;

2) esito di prove per esami sostenute presso Amministrazioni dello Stato;

3) servizi prestati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I suddetti titoli saranno valutati ai fini del concorso insieme all'anzianità di servizio prestato presso l'Amministrazione ed alle qualifiche riportate negli anni 1946 e 1947.

C) Documenti comprovanti l'eventuale possesso dei requisiti sottoindicati, che ai sensi del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, danno titolo, a parità di merito, a preferenze nella graduatoria:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra;

3) orfani di guerra ed orfani dei caduti per la lotta di liberazione;

4) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

5) feriti in combattimento;

6) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra;

7) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

8) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

9) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove nubili dei caduti di guerra o per la lotta di liberazione;

10) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti civili per fatti di guerra;

11) combattenti, partigiani combattenti, reduci dalla prigionia, dalla deportazione, o dall'internamento, profughi dai territori di confine e profughi dall'Africa italiana.

Ai sensi del decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 13, sono esclusi dal beneficio i combattenti della guerra civile di Spagna ed i congiunti dei caduti nella guerra medesima;

12) coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare il corso allievi ufficiali, perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

13) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Art. 5.

Il possesso delle qualifiche di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 ed alla lettera *C*) del precedente art. 4 dovrà essere comprovato nei modi indicati nei successivi comma del presente articolo.

I candidati ex combattenti dovranno produrre oltre la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollo da L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari), la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalle competenti autorità militari, ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse, per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra.

I decorati con medaglia o croce al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente autorità militare comprovante tale loro qualità, con l'esito della discriminazione.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il possesso di tale qualifica con l'esibizione dell'originale o di copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualità di reduce dalla deportazione o dall'internamento dovrà risultare da un'attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine ed i profughi di Africa, a cui sono estesi i benefici in favore dei reduci, giusta il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, ed il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante un'attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, gli altri mediante una dichiarazione, su carta da bollo da L. 32, rilasciata dal Ministero dell'Africa Italiana, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi, dovranno dimostrare la loro qualità i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante uno dei seguenti documenti intestati al nome del padre: decreto di concessione della pensione o certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Gli aspiranti coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre copia dello stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzata, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Le Direzioni provinciali ed i servizi e gli uffici autonomi presso il Ministero consegneranno le domande documentate alla competente Commissione presso di essi costituita accompagnando le domande con un rapporto informativo su ciascun candidato, nel quale dovranno essere indicati:

a) la qualifica, la data di assunzione in servizio, i periodi di effettivo servizio prestato con l'indicazione delle mansioni disimpegnate e le eventuali interruzioni;

b) la capacità, condotta e rendimento del candidato, e le eventuali punizioni a suo carico;

c) le qualifiche riportate negli anni 1946 e 1947;

d) tutte quelle altre notizie sul candidato che possano mettere la Commissione in grado di decidere sull'ammissibilità o meno al concorso.

Le Commissioni costituite presso le Direzioni provinciali e presso i servizi e gli uffici autonomi dell'Amministrazione centrale, esamineranno la posizione di ciascun candidato ai fini dell'ammissibilità al concorso.

Quindi compileranno l'elenco degli ammessi, con la dettagliata indicazione, per ciascun aspirante, del titolo di studio, nonchè degli altri eventuali titoli e dei requisiti preferenziali in possesso dell'aspirante, di cui alle lettere *B*) e *C*) dell'art. 4 del presente bando.

Per i candidati esclusi dovrà essere formato un elenco a parte, motivando, per ciascun candidato, le ragioni dell'esclusione.

Le Commissioni trasmetteranno gli elenchi di cui ai precedenti comma unitamente alle domande documentate degli aspiranti ed al rapporto informativo, alla Commissione centrale costituita presso il Ministero la quale, a sua volta, dopo aver provveduto alla revisione ed alla eventuale rettifica degli elenchi stessi, procederà alla valutazione dei titoli dei candidati ed alla formazione delle graduatoria degli idonei.

Gli aspiranti esclusi dalla graduatoria del concorso potranno ricorrere al Ministro per le poste e le telecomunicazioni entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento della Commissione centrale.

Art. 7.

Con successivi decreti Ministeriali sarà provveduto alla nomina delle Commissioni che saranno costituite: quelle periferiche da tre funzionari e quella centrale da sette funzionari dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, uno dei quali con funzioni di presidente.

Con un successivo decreto Ministeriale, verranno, inoltre, stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle lettere *A*) e *B*) dell'art. 4 del presente bando.

Art. 8.

I concorrenti risultati idonei nel concorso saranno sistemati in ruolo con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria e secondo l'ordine di questa.

Essi saranno collocati nel grado iniziale del ruolo di 3ª categoria con la qualifica di commessi od equiparati.

Art. 9.

Il personale non di ruolo, assunto con le mansioni di 3ª categoria, che, avendo titolo a partecipare al presente concorso, non domandi di parteciparvi, o non vi sia ammesso, o non vi ottenga l'idoneità verrà licenziato, è però in facoltà dell'Amministrazione di sistemare il personale predetto, su domanda degli interessati, nel ruolo del personale subalterno, inquadrandolo dopo gli idonei dei concorsi indetti per il ruolo suddetto, in applicazione del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592.

Per il personale non di ruolo mutilato od invalido di guerra che ritenga di aver titolo alla nomina in ruolo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, la domanda presentata per tale nomina è considerata valida per la partecipazione al concorso, qualora manchino i requisiti prescritti per la predetta nomina.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 settembre 1948

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1948
Registro Uff. risc. poste n. 25, foglio n. 173. — MANZELLA

(4862)

Concorso per titoli per la sistemazione nei ruoli di 3ª categoria ed assimilati del personale subalterno non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (art. 3, n. 2, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 3, n. 2, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, è bandito un concorso per titoli, per la sistemazione nel ruolo di 3ª categoria, del personale subalterno non di ruolo, maschile e femminile, attualmente in servizio presso l'Amministrazione postale e telegrafica, riservato:

a) al personale subalterno non di ruolo (avventizi, diurnisti, portalettere rurali dei servizi di recapito urbanizzati), non avente diritto a partecipare al concorso per titoli indetto ai sensi dell'art. 3, n. 1, del citato decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, e che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, e cioè al 20 giugno 1948, abbia almeno un anno di effettivo servizio.

Il requisito di un anno di effettivo servizio non è richiesto per il personale predetto se in possesso di una delle qualifiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, e successive estensioni: combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, vedove ed orfani dei caduti nelle guerre medesime o nella lotta di liberazione o di caduti civili per fatti di guerra, partigiani combattenti, reduci dalla deportazione o dall'internamento, profughi dei territori di confine e profughi d'Africa.

Con successivo decreto sarà provveduto per un concorso suppletivo per i salariati temporanei addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, alle stazioni radiotelegrafiche e al servizio automezzi, che debbono ancora essere nominati tali nella prima applicazione del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1753.

La graduatoria degli idonei nel concorso di cui al presente decreto sarà integrata con quella risultante dal successivo concorso, e sarà formata unica graduatoria definitiva, in base alla quale sarà provveduto alle nomine ai sensi del successivo art. 8.

Art. 2.

Nei confronti di tutti gli aspiranti si prescinde dal limite di età.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della licenza elementare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, indirizzate al Ministero delle poste Servizio 2° Divisione I Ufficio concorsi, dovranno essere presentate alle Direzioni provinciali, e, per l'Amministrazione centrale, ai servizi ed uffici autonomi, da cui gli aspiranti dipendono, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare le complete generalità, la qualifica, la data di assunzione in servizio ed il periodo od i periodi di effettivo servizio prestato presso l'Amministrazione.

Art. 4.

A) A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal tribunale o dal pretore competente;

b) titolo di studio in competente bollo, di cui all'art. 2 del presente bando. Detto titolo potrà essere prodotto in originale o copia autentica debitamente legalizzata, oppure comprovato mediante certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, debitamente legalizzato;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato;

d) certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimati dal prefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60 debitamente legalizzato;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità: non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Per i mutilati ed invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

h) copia, in competente bollo (L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari), dello stato di servizio militare o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare e, in caso negativo, certificato, su carta da bollo da L. 24, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la prescritta legalizzazione;

i) i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non è neccesaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Tutti i documenti debbono essere uniti alla domanda. Non è ammesso fare riferimento ai documenti già presentati all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, salvo che per l'estratto dell'atto di nascita ed il titolo di studio.

B) Oltre ai suddetti documenti i candidati potranno presentare i seguenti titoli, di cui siano eventualmente in possesso:

1) titoli di studio diversi da quello richiesto per l'ammissione al concorso;

2) esito di prove per esami sostenute presso Amministrazioni dello Stato;

3) servizi prestati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I suddetti titoli saranno valutati ai fini del concorso insieme alla anzianità di servizio prestato presso l'Amministrazione ed alle qualifiche riportate negli anni 1946 e 1947.

C) Documenti comprovanti l'eventuale possesso dei requisiti sottoindicati, che ai sensi del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, dànno titolo, a parità di merito, a preferenze nella graduatoria:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra;

3) orfani di guerra ed orfani dei caduti per la lotta di liberazione;

4) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

5) feriti in combattimento;

6) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra;

7) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

8) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

9) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per la lotta di liberazione;

10) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti civili per fatti di guerra;

11) combattenti, partigiani combattenti, reduci dalla prigionia, dalla deportazione o dall'internamento, profughi dai territori di confine e profughi dall'Africa italiana.

Ai sensi del decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 13, sono esclusi dal beneficio i combattenti della guerra civile di Spagna ed i congiunti dei caduti nella guerra medesima;

12) coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare il corso allievi ufficiali, perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare, che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

13) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Art. 5.

Il possesso delle qualifiche di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 ed alla lettera *C*) del precedente art. 4 dovrà essere comprovato nei modi indicati nei successivi comma del presente articolo.

I candidati ex combattenti dovranno produrre, oltre la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollo da L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari) la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalle competenti autorità militari, ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse, per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra.

I decorati con medaglia o croce al valor militare, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia

autentica del relativo brevetto e del documento di concessione della promozione.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente autorità militare, comprovante tale loro qualità, con l'esito della discriminazione.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il possesso di tale qualifica con l'esibizione dell'originale o di copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualità di reduce dalla deportazione o dall'internamento dovrà risultare da un'attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine ed i profughi di Africa, a cui sono estesi i benefici in favore dei reduci, giusta il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, ed il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante un'attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, gli altri mediante una dichiarazione, su carta da bollo da L. 32, rilasciata dal Ministero dell'Africa Italiana, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante uno dei seguenti documenti intestati al nome del padre: decreto di concessione della pensione o certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Gli aspiranti coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre copia dello stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24 debitamente legalizzata, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Le Direzioni provinciali ed i servizi e gli uffici autonomi presso il Ministero consegneranno le domande documentate alla competente Commissione presso di essi costituita, accompagnando le domande con un rapporto informativo su ciascun candidato, nel quale dovranno essere indicati:

a) la qualifica, la data di assunzione in servizio, i periodi di effettivo servizio prestato con l'indicazione delle mansioni disimpegnate e le eventuali interruzioni;

b) la capacità, condotta e rendimento del candidato e le eventuali punizioni a suo carico;

c) le qualifiche riportate negli anni 1946 e 1947;

d) tutte quelle altre notizie sul candidato che possano mettere la Commissione in grado di decidere sull'ammissibilità o meno al concorso.

Le Commissioni costituite presso le Direzioni provinciali e presso i servizi e gli uffici autonomi dell'Amministrazione centrale, esamineranno la posizione di ciascun candidato ai fini dell'ammissibilità al concorso.

Quindi compileranno l'elenco degli ammessi, con la dettagliata indicazione, per ciascun aspirante, del titolo di studio, nonchè degli altri eventuali titoli e requisiti preferenziali in possesso dell'aspirante, di cui alle lettere *B*) e *C*) dell'art. 4 del presente bando.

Per i candidati esclusi dovrà essere formato un elenco a parte, motivando, per ciascun candidato, le ragioni dell'esclusione.

Le Commissioni trasmetteranno gli elenchi di cui ai precedenti comma unitamente alle domande documentate degli aspiranti ed al rapporto informativo, alla Commissione centrale costituita presso il Ministero, la quale, a sua volta, dopo avere provveduto alla revisione ed alla eventuale rettifica degli elenchi stessi, procederà alla valutazione dei titoli dei candidati ed alla formazione della graduatoria degli idonei.

Gli aspiranti esclusi dalla graduatoria del concorso potranno ricorrere al Ministro per le poste e le telecomunicazioni entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento della Commissione centrale.

Art. 7.

Con successivi decreti Ministeriali sarà provveduto alla nomina delle Commissioni, che saranno costituite: quelle periferiche da tre funzionari e quella centrale da sette funzionari dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, uno dei quali con funzioni di presidente.

Con successivo decreto Ministeriale verranno, inoltre, stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle lettere *A*) e *B*) dell'art. 4 del presente bando.

Art. 8.

I concorrenti risultati idonei nel concorso saranno nominati in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria definitiva di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, dopo quelli idonei del concorso per lo stesso ruolo, bandito in applicazione dell'art. 3, n. 1, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, nei limiti dei posti disponibili e, successivamente, per ogni semestre per i posti resisi vacanti.

Essi saranno collocati nel grado iniziale del ruolo di 3ª categoria con la qualifica di commessi ed equiparati.

Art. 9.

Il personale non di ruolo, assunto con le mansioni di 3ª categoria, che, avendo titolo a partecipare al presente concorso, non domandi di parteciparvi, o non vi sia ammesso, o non vi ottenga l'idoneità verrà licenziato, è però in facoltà dell'Amministrazione di siste-

mare il personale predetto, su domanda degli interessati, nel ruolo del personale subalterno, inquadrandolo dopo gli idonei dei concorsi indetti per il ruolo suddetto, in applicazione del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 settembre 1948

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1948
Registro Uff. risc. poste n. 25, foglio n. 175. — MANZELLA

(4863)

Concorso per titoli indetto per la sistemazione nel ruolo di gruppo C dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici del personale non di ruolo dell'Azienda stessa, ai sensi dell'art. 2, n. 1, del decreto legislativo 13 aprile 1948, numero 592.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 88, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1722, convertito nella legge 31 dicembre 1936, n. 2392;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, recante modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, riguardante il nuovo ordinamento del personale dell'Azienda stessa;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 2, n. 1, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, è bandito un concorso per titoli per la sistemazione nel ruolo di gruppo *C* di cui allegato III al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, del personale, maschile e femminile, attualmente in servizio presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservato:

a) al personale non di ruolo assunto fino al 1° luglio 1943 con mansioni non inferiori a quelle di gruppo *C* (ossia con la qualifica almeno di impiegato, tecnico, telefonista od operaio meccanico) e che abbia tre anni di effettivo servizio, nonchè al personale medesimo non avente l'anzianità di tre anni di servizio od assunto posteriormente, purchè con non meno di sei mesi di effettivo servizio se in possesso del diploma di laurea o di titolo equipollente rilasciato da università o da altri istituti di istruzione superiore di ordine universitario, oppure del diploma di licenza da istituto medio di 2° grado o di alcuno dei corrispondenti diplomi;

b) al personale predetto, non ammissibile al concorso ai sensi della precedente lettera *a*), che disimpegni le mansioni indicate nella lettera stessa, rivestendo cioè una qualità non inferiore a quella di impiegato, tecnico, telefonista od operaio meccanico, e che abbia almeno un anno di effettivo servizio se in possesso di una delle qualifiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, e successive estensioni: combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, vedove ed orfani di caduti nelle guerre medesime o nella lotta di liberazione o di caduti civili per fatti di guerra, partigiani combattenti, reduci dalla deportazione o dall'internamento, profughi dei territori di confine e profughi d'Africa;

c) al personale subalterno di ruolo (primi commessi e commessi dell'ex tabella *B* e dell'ex quadro speciale) che presti servizio con funzioni non inferiori a quelle di gruppo *C*, da almeno sei mesi se in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ovvero da almeno cinque anni se sprovvisto di tale titolo.

I periodi di servizio richiesti per l'ammissione al concorso si intendono alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, e cioè al 20 giugno 1948.

Per il personale diurnista assunto alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il quale provenga senza soluzione di continuità dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, il servizio non di ruolo reso presso la detta Amministrazione postale telegrafica, in quanto sia utile, si computa in aggiunta a quello prestato nell'Azienda telefonica agli effetti del disposto delle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Art. 2.

Nei confronti di tutti gli aspiranti si prescinde dal limite di età.

Gli aspiranti, debbono essere muniti di licenza di scuola media inferiore od altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore.

Si prescinde dall'obbligo del possesso del titolo di studio predetto, ai sensi dell'art. 29 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, nei confronti del personale non di ruolo che era già in servizio nell'Azienda telefonica alla data del 1° ottobre 1941, purchè si trovi nelle altre condizioni previste dal presente bando, nonchè nei confronti del personale subalterno di ruolo di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1, che presti servizio da almeno cinque anni con mansioni non inferiori a quelle di gruppo *C*.

Per il personale indicato nel precedente comma è sufficiente il possesso della licenza elementare.

Per il personale non di ruolo, con non meno di sei mesi di effettivo servizio, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, è necessario il possesso del diploma di laurea o del diploma di licenza da istituto medio di 2° grado o di titolo equipollente.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, ed indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici Roma, dovranno essere presentate agli uffici da cui gli aspiranti dipendono entro il ter-

mine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Nelle domande, gli aspiranti dovranno indicare le complete generalità, la qualifica, la data di assunzione in servizio ed il periodo od i periodi di effettivo servizio prestato presso l'Azienda. Quelli di cui all'ultimo comma dell'art. 1, dovranno indicare tali notizie anche nei riguardi del servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 4.

A) A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto, per riassunto, dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40 e debitamente legalizzato;

2) diploma originale, o copia di esso in forma autentica su carta da bollo da L. 40, relativo al titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando. Detto titolo potrà essere anche comprovato mediante certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica e debitamente legalizzato. Sono esenti dalla legalizzazione i certificati rilasciati da università o da istituti di istruzione superiore di ordine universitario;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e debitamente legalizzato;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Comune di abituale residenza e legalizzato dal prefetto;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, debitamente legalizzato;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione ed assenza di imperfezioni fisiche incompatibili con l'impiego, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficio sanitario comunale o da un medico condotto.

Il certificato in parola, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficio sanitario comunale o da un medico condotto dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare (bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per gli intercalari) per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare, o certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

B) Quelli dei sottoindicati titoli, di cui i candidati siano eventualmente in possesso:

1) titoli di studio diversi da quello richiesto per l'ammissione al concorso;

2) esito di concorsi per esami sostenuti presso Amministrazioni dello Stato;

3) particolari incarichi espletati nell'Azienda;

4) servizi resi presso altre Amministrazioni dello Stato.

I suddetti titoli saranno valutati ai fini del concorso insieme all'anzianità di servizio prestato presso l'Azienda telefonica ed alle qualifiche riportate negli anni 1946 e 1947.

C) Documenti comprovanti l'eventuale possesso dei requisiti sottoindicati che ai sensi del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, dànno titolo, a parità di merito, a preferenza nelle graduatorie:

1) insigniti di medaglia al valore militare;

2) mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra;

3) orfani di guerra ed orfani di caduti per la lotta di liberazione;

4) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

5) feriti in combattimento;

6) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale per meriti di guerra;

7) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

8) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

9) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione;

10) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti civili per fatti di guerra;

11) combattenti, partigiani combattenti, reduci dalla prigionia, dalla deportazione o dall'internamento, profughi dai territori di confine e profughi dall'Africa italiana.

Ai sensi del decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 13, sono esclusi dal beneficio i combattenti della guerra civile di Spagna ed i congiunti dei caduti nella guerra medesima;

12) coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare il corso allievi ufficiali, perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare, che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

13) coniugati con riguardo al numero dei figli.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dalle autorità residenti nel comune di Roma.

I certificati di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) della lettera *A*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Non è ammesso fare riferimento ai documenti già presentati all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, tranne che per l'originale o copia autentica del titolo di studio di cui al n. 2 della lettera *A*) del presente articolo, e per l'estratto dell'atto di nascita.

Art. 5.

Il possesso delle qualifiche di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 ed alla lettera *C*) del precedente art. 4, dovrà essere comprovato nei modi indicati nei successivi comma del presente articolo.

I candidati ex combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare richiesta come dal precedente art. 4, ed annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalle competenti autorità militari, ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse, per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra.

I decorati con medaglia o croce al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente autorità militare, comprovante tale loro qualità, con l'esito della discriminazione.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il possesso di tale qualifica con l'esibizione dell'originale o di copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualità di reduce dalla deportazione o dall'internamento dovrà risultare da una attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine ed i profughi di Africa, a cui sono estesi i benefici in favore dei reduci, giusta il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, ed il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno provare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante una attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, gli altri mediante una dichiarazione, su carta da bollo da L. 32, rilasciata dal Ministero dell'Africa italiana, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante uno dei seguenti documenti intestati a nome del padre: decreto di concessione della pensione, o certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Gli aspiranti coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre copia dello stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato, e di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 6.

Gli uffici, tramite l'Ispettorato od il Reparto da cui dipendono, trasmetteranno le domande documentate alla competente Commissione incaricata del primo esame di esse, costituita ai sensi del successivo art. 7, rispettivamente presso ciascun Ispettorato per il personale da esso dipendente, e presso la Direzione dell'Azienda per il personale appartenente alla Direzione stessa, accompagnandole con un rapporto informativo compilato per ogni singolo candidato e nel quale dovranno essere indicati:

a) la qualifica, la data di assunzione in servizio, i periodi di effettivo servizio prestato, le mansioni disimpegnate, le interruzioni e le eventuali variazioni intervenute nel servizio;

b) la capacità, condotta e rendimento del candidato e gli eventuali elogi e punizioni riportate;

c) le qualifiche ottenute negli anni 1946 e 1947;

d) tutte quelle altre notizie sul candidato che possano mettere la Commissione in grado di decidere sulla ammissibilità o meno al concorso.

Le Commissioni suddette esamineranno, in base ai titoli prodotti, ed al rapporto informativo, la posizione di ciascun candidato ai fini della ammissibilità al concorso.

Quindi compileranno gli elenchi degli ammessi, con la dettagliata indicazione, per ciascun aspirante, del titolo di studio, nonchè degli altri eventuali titoli e dei requisiti preferenziali in possesso dell'aspirante, di cui alle lettere *B*) e *C*) dell'art. 4 del presente bando.

Dovranno essere formati due separati elenchi: uno per il personale con la qualifica di impiegato o telefonista ed uno per quello con la qualifica di tecnico od operaio meccanico.

Il personale subalterno di ruolo di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1 sarà incluso nell'uno o nell'altro elenco a seconda delle mansioni disimpegnate.

Per i candidati esclusi dovrà essere formato un elenco a parte, motivando, per ciascun candidato, le ragioni della esclusione.

Le Commissioni trasmetteranno gli elenchi di cui ai precedenti comma, unitamente alle domande documentate degli aspiranti ed al rapporto informativo, alla Commissione centrale costituita presso la Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, la quale, a sua volta, dopo aver provveduto alla revisione ed alla eventuale rettifica degli elenchi stessi, procederà alla valutazione dei titoli dei candidati ed alla formazione delle graduatorie degli idonei.

Gli aspiranti esclusi dalle graduatorie del concorso, potranno ricorrere al Ministro per le poste e telecomunicazioni entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento della Commissione centrale.

Art. 7.

Con successivi decreti Ministeriali sarà provveduto alla nomina delle Commissioni, le quali saranno:

a) quelle incaricate del primo esame delle domande, istituite nel numero complessivo di sei rispettivamente presso gli Ispettorati di zona di Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli e presso la Direzione dell'Azienda. Tali Commissioni saranno composte ciascuna da tre funzionari dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

b) quella centrale composta da sette funzionari dipendenti dalla suddetta Azienda di Stato, uno dei quali con funzioni di presidente.

Con altro decreto Ministeriale verranno stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli di cui all'art. 4 del presente bando.

Art. 8.

I concorrenti risultati idonei nel concorso saranno sistemati in ruolo con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello di approvazione delle graduatorie e secondo l'ordine di queste.

I candidati medesimi, appartenenti al personale non di ruolo con la qualifica di impiegato e di telefonista saranno collocati, assumendo le nuove qualifiche in base alle mansioni disimpegnate, nel grado iniziale del quadro I del ruolo del personale di gruppo *C* di cui all'allegato III al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, mentre quelli con la qualifica di tecnico e di operaio meccanico saranno collocati nel grado iniziale del quadro II del medesimo ruolo, assumendo la qualifica di allievo ufficiale meccanico.

Analogamente, il personale subalterno di ruolo di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 del presente decreto, risultato idoneo, sarà collocato nei gradi iniziali dei suddetti I o II quadro in base alle graduatorie in cui è incluso e cioè a seconda delle mansioni disimpegnate.

Restano ferme le agevolazioni vigenti per gli ex combattenti e categorie assimilate, ai sensi del regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, e successive estensioni.

Art. 9.

Il personale non di ruolo (eccettuato quello con la qualifica di ingegnere o di impiegato con trattamento di categoria I e II) che, avendo titolo a partecipare al presente concorso, non domandi di prendervi parte, o non vi sia ammesso, ovvero non vi ottenga la idoneità, verrà licenziato; è però in facoltà dell'Amministrazione di sistemare il personale predetto, su domanda degli interessati, nel ruolo del personale subalterno, inquadrandolo dopo gli idonei dei concorsi che vengono indetti per il ruolo medesimo in applicazione del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592.

Il personale non di ruolo mutilato od invalido di guerra, che ritenga di aver titolo alla nomina in ruolo senza concorso ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, potrà farne domanda nello stesso termine di cui all'art. 3 del presente decreto, esibendo i documenti atti a provare tale titolo. La domanda stessa, qualora manchino i requisiti per la nomina predetta, ma esistano quelli prescritti dal presente bando, sarà considerata valida per la partecipazione al presente concorso, sempre che gli interessati lo abbiano esplicitamente richiesto in via subordinata nella domanda in parola.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 settembre 1948

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1948
Registro Uff. risc. poste n. 25, foglio n. 198. — MANZELLA

(4864)

Concorso per titoli ed esami indetto per la sistemazione nel ruolo di gruppo C dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici del personale non di ruolo dell'Azienda stessa, ai sensi dell'art. 2, n. 2, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 88, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1722, convertito nella legge 31 dicembre 1936, n. 2392;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, recante modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, riguardante il nuovo ordinamento del personale della Azienda stessa;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 2, n. 2, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, è bandito un concorso per titoli ed esami, per la sistemazione nel ruolo di gruppo *C*, di cui all'allegato III al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, del personale, maschile e femminile, attualmente in servizio presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici riservato:

a) al personale non di ruolo assunto con funzioni non inferiori a quelle di gruppo *C* (ossia con la qualifica almeno di impiegato, tecnico, telefonista od operaio meccanico) che abbia prestato, con le suddette funzioni, almeno un anno di servizio e che non abbia diritto a partecipare al concorso per titoli contemporaneamente indetto.

Il requisito di un anno di servizio non è richiesto per il personale predetto se in possesso di una delle qualifiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, e successive estensioni: combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, vedove ed orfani di caduti nelle guerre medesime o nella lotta di liberazione o di caduti civili per fatti di guerra, partigiani combattenti, reduci dalla deportazione o dall'internamento, profughi dei territori di confine e profughi d'Africa.

b) al personale subalterno non di ruolo (commessi) che abbia prestato, con mansioni non inferiori a quelle di gruppo C, almeno due anni di servizio, ovvero almeno un anno se in possesso di una delle qualifiche di cui al secondo comma della precedente lettera a).

I periodi di servizio richiesti per l'ammissione al concorso si intendono alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, e cioè al 20 giugno 1948.

Per il personale diurnista assunto alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il quale provenga senza soluzione di continuità dalla Amministrazione delle poste e dei telegrafi, il servizio non di ruolo reso presso la detta Amministrazione postale telegrafica, in quanto sia utile, si computa in aggiunta a quello prestato nell'Azienda telefonica agli effetti del disposto delle lettere a) e b) del presente articolo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Tutti gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, ed indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Azienda di Stato per i servizi telefonici - Roma, dovranno essere presentate agli uffici da cui gli aspiranti dipendono entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Nelle domande, gli aspiranti dovranno indicare le complete generalità, la qualifica, la data di assunzione in servizio ed il periodo od i periodi di effettivo servizio prestato presso l'Azienda. Quelli di cui all'ultimo comma dell'art. 1, dovranno indicare tali notizie anche nei riguardi del servizio prestato alle dipendenze della Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 4.

A) A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto, per riassunto, dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40 e debitamente legalizzato;

2) diploma originale, o copia di esso in forma autentica su carta da bollo da L. 40, relativo al titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando. Detto titolo potrà essere anche comprovato mediante certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica e debitamente legalizzato;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e debitamente legalizzato;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Comune di abituale residenza e legalizzato dal prefetto;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, debitamente legalizzato;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione ed assenza di imperfezioni fisiche incompatibili con l'impiego, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'Ufficio sanitario comunale o da un medico condotto.

Il certificato in parola, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'Ufficio sanitario comunale o da un medico condotto dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del regio decreto medesimo.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare (bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per gli intercalari) per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare, o certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

B) Quelli dei sottoindicati titoli, di cui i candidati siano eventualmente in possesso:

1) titoli di studio diversi da quello richiesto per l'ammissione al concorso;

2) esito di concorsi per esami sostenuti presso Amministrazioni dello Stato;

3) particolari incarichi espletati nell'Azienda;

4) servizi resi presso altre Amministrazioni dello Stato.

I suddetti titoli saranno valutati ai fini del concorso insieme alla anzianità di servizio prestato presso la Azienda telefonica ed alle qualifiche riportate negli anni 1946 e 1947.

C) Documenti comprovanti l'eventuale possesso dei requisiti sottoindicati che ai sensi del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, danno titolo, a parità di merito, a preferenza nelle graduatorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra;

3) orfani di guerra ed orfani di caduti per la lotta di liberazione;

4) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

5) feriti in combattimento;

6) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale per meriti di guerra;

7) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

8) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

9) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione;

10) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti civili per fatti di guerra;

11) combattenti, partigiani combattenti, reduci dalla prigionia, dalla deportazione o dall'internamento, profughi dai territori di confine e profughi dall'Africa italiana.

Ai sensi del decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 13, sono esclusi dal beneficio i combattenti della guerra civile di Spagna ed i congiunti dei caduti nella guerra medesima;

12) coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare il corso allievi ufficiali, perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare, che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

13) coniugati con riguardo al numero dei figli.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dalle autorità residenti nel comune di Roma.

I certificati di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) della lettera *A*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Non è ammesso fare riferimento ai documenti già presentati all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, tranne che per l'originale o copia autentica del titolo di studio di cui al n. 2 della lettera *A*) del presente articolo, e per l'estratto dell'atto di nascita.

Art. 5.

Il possesso delle qualifiche di cui alla lettera *a*), comma secondo, dell'art. 1, ed alla lettera *C*) del precedente art. 4, dovrà essere comprovato nei modi indicati nei successivi comma del presente articolo.

I candidati ex combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, richiesta come dal precedente art. 4, ed annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalle competenti autorità militari, ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse, per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra.

I decorati con medaglia o croce al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente autorità militare, comprovante tale loro qualità, con l'esito della discriminazione.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il possesso di tale qualifica con l'esibizione dell'originale o di copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualità di reduce dalla deportazione o dall'internamento dovrà risultare da una attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine ed i profughi di Africa, a cui sono estesi i benefici in favore dei reduci, giusta il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, ed il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno provare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante una attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, gli altri mediante una dichiarazione, su carta da bollo da L. 32, rilasciata dal Ministero dell'Africa Italiana, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante uno dei seguenti documenti intestati al nome del padre: decreto di concessione della pensione, o certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Gli aspiranti coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre copia dello stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato, e di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 6.

Gli uffici, tramite l'Ispettorato od il Reparto da cui dipendono, trasmetteranno le domande documentate alla competente Commissione incaricata del primo esame di esse, costituita ai sensi del successivo art. 8 presso ciascun Ispettorato per il personale da esso dipendente, e presso la Direzione dell'Azienda per il personale appartenente alla Direzione stessa, accompagnandole con un rapporto informativo compilato per ogni singolo candidato e nel quale dovranno essere indicati:

a) la qualifica, la data di assunzione in servizio, i periodi di effettivo servizio prestato, le mansioni disimpegnate, le interruzioni, e le eventuali variazioni intervenute nel servizio;

b) la capacità, la condotta e rendimento del candidato e gli eventuali elogi e punizioni riportate;

c) le qualifiche ottenute negli anni 1946 e 1947;

d) tutte quelle altre notizie sul candidato che possano mettere la Commissione in grado di decidere sulla ammissibilità o meno al concorso.

Le Commissioni suddette esamineranno, in base ai titoli prodotti, ed al rapporto informativo, la posizione di ciascun candidato ai fini della ammissibilità al concorso.

Quindi compileranno gli elenchi degli ammessi, con la dettagliata indicazione, per ciascun aspirante, del titolo di studio, nonchè degli altri eventuali titoli e dei requisiti preferenziali in possesso dell'aspirante, di cui alle lettere *B*) e *C*) dell'art. 4 del presente bando.

Dovranno essere formati due separati elenchi: uno per il personale con la qualifica di impiegato o telefonista e uno per quello con la qualifica di tecnico od operaio meccanico.

Il personale subalterno non di ruolo di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 sarà incluso nell'uno o nell'altro elenco a seconda delle mansioni disimpegnate.

Per i candidati esclusi dovrà essere formato un elenco a parte, motivando, per ciascun candidato, le ragioni della esclusione.

Le Commissioni trasmetteranno gli elenchi di cui ai precedenti comma, unitamente alle domande documentate degli aspiranti ed al rapporto informativo, alla Commissione centrale costituita presso la Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici la quale, a sua volta, procederà alla revisione ed alla eventuale rettifica degli elenchi stessi.

Gli aspiranti non ammessi al concorso, potranno ricorrere al Ministro per le poste e le telecomunicazioni entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento della Commissione centrale.

Art. 7.

Gli esami consteranno di due prove scritte in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Con successivo decreto Ministeriale verranno fissati i giorni e le sedi in cui avranno luogo gli esami.

Le Commissioni istituite presso gli Ispettorati e presso la Direzione dell'Azienda, ultimate le prove scritte, trasmetteranno i relativi elaborati, per la revisione, alla Commissione centrale, con l'elenco nominativo dei candidati presentatisi alle prove stesse e di quelli assenti.

Le prove scritte non si intenderanno superate se il candidato non avrà riportato a media di almeno sei decimi.

Ultimata la revisione degli elaborati, la Commissione centrale procederà alla valutazione dei titoli degli aspiranti che hanno superato la prova di esame e formerà le graduatorie degli idonei.

La votazione complessiva sarà data dalla somma della media dei punti riportati nelle due prove scritte e del punto assegnato per titoli.

Art. 8.

Con successivi decreti Ministeriali sarà provveduto alla nomina delle Commissioni, le quali saranno:

a) quelle incaricate del primo esame delle domande, istituite nel numero complessivo di sei rispettivamente presso gli Ispettorati di zona di Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli e presso la Direzione dell'Azienda. Tali Commissioni saranno composte ciascuna da tre funzionari dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

b) quella centrale composta da sette funzionari dipendenti dalla suddetta Azienda di Stato, uno dei quali con funzioni di presidente.

Con altro decreto Ministeriale verranno stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli di cui all'art. 4 del presente bando.

Art. 9.

I concorrenti risultati idonei nel concorso saranno sistemati in ruolo dopo quelli idonei del concorso per lo stesso ruolo di gruppo *C*, bandito in applicazione dell'art. 2, n. 1, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, nei limiti dei posti disponibili e, successivamente, ogni semestre per i posti resisi vacanti.

I candidati medesimi appartenenti al personale non di ruolo con la qualifica di impiegato e di telefonista saranno collocati, assumendo le nuove qualifiche in base alle mansioni disimpegnate, nel grado iniziale del quadro I del ruolo del personale di gruppo *C* di cui all'allegato III al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, mentre quelli con la qualifica di tecnico e di operaio meccanico saranno collocati nel grado iniziale del quadro II del medesimo ruolo, assumendo la qualifica di allievo ufficiale meccanico.

Analogamente, il personale subalterno non di ruolo di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto, risultato idoneo, sarà collocato nei gradi iniziali dei suddetti I o II quadro in base alle graduatorie in cui è incluso e cioè a seconda delle mansioni disimpegnate.

Restano ferme le agevolazioni vigenti per gli ex combattenti e categorie assimilate, ai sensi del regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, e successive estensioni.

Art. 10.

Il personale non di ruolo (eccettuato quello con la qualifica di ingegnere o di impiegato con trattamento di categoria I e II) che, avendo titolo a partecipare al presente concorso, non domandi di prendervi parte, o non vi sia ammesso, ovvero non vi ottenga la idoneità, verrà licenziato; è però in facoltà dell'Amministrazione di sistemare il personale predetto, su domanda degli interessati, nel ruolo del personale subalterno, inquadrandolo dopo gli idonei dei concorsi che vengono indetti per il ruolo medesimo in applicazione del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 settembre 1948

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1948
Registro Uff. risc. poste n. 25, *foglio n.* 199. — MANZELLA

ALLEGATO A

Prove scritte di esame.

1. — Componimento italiano, su materia di cultura professionale;

2. — Risoluzione di un problema di aritmetica elementare.

Visto, *Il Ministro*: JERVOLINO

(4865)

Concorso per titoli indetto per la sistemazione nel ruolo del personale subalterno dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, del personale dell'Azienda stessa, ai sensi dell'art. 3, n. 1, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 88, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1722, convertito nella legge 31 dicembre 1936, n. 2392;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, recante modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, riguardante il nuovo ordinamento del personale dell'Azienda stessa;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 3, n. 1, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, è bandito un concorso per titoli per la sistemazione nel ruolo del personale subalterno di cui all'allegato IV al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, del personale, maschile e femminile, attualmente in servizio presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservato:

a) al personale non di ruolo assunto come subalterno e cioè con la qualifica di commesso sino al 1° luglio 1943, che abbia tre anni di effettivo servizio, nonchè al personale medesimo non avente l'anzianità di tre anni di servizio od assunto posteriormente, purchè con non meno di sei mesi di effettivo servizio se in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi;

b) al personale predetto, non ammissibile al concorso ai sensi della lettera *a*), sempre assunto con mansioni subalterne e cioè nella qualità di commesso, che abbia almeno un anno di effettivo servizio, se in possesso di una delle qualifiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, e successive estensioni combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, vedove ed orfani di caduti nelle guerre medesime o nella lotta di liberazione o di caduti civili per fatti di guerra, partigiani combattenti, reduci dalla deportazione o dall'internamento, profughi dei territori di confine e profughi d'Africa.

Ai fini del presente concorso al servizio di subalterno è equiparato quello prestato con mansioni di gruppo *C* qualora i dipendenti non di ruolo interessati abbiano il titolo di studio idoneo solo per la qualifica di subalterno.

I periodi di servizio richiesti per l'ammissione al concorso si intendono alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, e cioè al 20 giugno 1948.

Per il personale diurnista assunto alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il quale provenga senza soluzione di continuità dalla Amministrazione delle poste e dei telegrafi, il servizio non di ruolo reso presso la detta Amministrazione postale telegrafica, in quanto sia utile, si computa in aggiunta a quello prestato nell'Azienda telefonica agli effetti del disposto delle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Art. 2.

Nei confronti di tutti gli aspiranti si prescinde dal limite di età.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della licenza elementare, salvo che per il personale subalterno non di ruolo, non avente l'anzianità di tre anni di servizio od assunto posteriormente al 1° luglio 1943, purchè con non meno di sei mesi di effettivo servizio, per il quale è necessario il possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, ed indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — Azienda di Stato per i servizi telefonici — Roma, dovranno essere presentate agli uffici da cui gli aspiranti dipendono entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Nelle domande, gli aspiranti dovranno indicare le complete generalità, la qualifica, la data di assunzione in servizio ed il periodo od i periodi di effettivo servizio prestato presso l'Azienda. Quelli di cui all'ultimo comma dell'art. 1, dovranno indicare tali notizie anche nei riguardi del servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 4.

A) A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto, per riassunto, dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 e debitamente legalizzato;

2) diploma originale, o copia di esso in forma autentica su carta da bollo da L. 40, relativo al titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando. Detto titolo potrà essere anche comprovato mediante certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica e debitamente legalizzato;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e debitamente legalizzato;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Comune di abituale residenza e legalizzato dal prefetto;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, debitamente legalizzato;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione ed assenza di imperfezioni fisiche incompatibili con l'impiego, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'Ufficio sanitario comunale o da un medico condotto.

Il certificato in parola, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'Ufficio sanitario comunale o da un medico condotto dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare (bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per gli intercalari) per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare, o certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

B) Quelli dei sottoindicati titoli, di cui i candidati siano eventualmente in possesso:

1) titoli di studio diversi da quello richiesto per l'ammissione al concorso;

2) esito di prove per esami sostenuti presso Amministrazioni dello Stato;

3) servizi resi presso altre Amministrazioni dello Stato.

I suddetti titoli saranno valutati ai fini del concorso insieme alla anzianità di servizio prestato presso l'Azienda telefonica ed alle qualifiche riportate negli anni 1946 e 1947.

C) Documenti comprovanti l'eventuale possesso dei requisiti sottoindicati che ai sensi del regio decretolegge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, dànno titolo, a parità di merito, a preferenza nella graduatoria:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati od invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra;

3) orfani di guerra ed orfani di caduti per la lotta di liberazione;

4) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

5) feriti in combattimento;

6) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale per meriti di guerra;

7) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

8) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

9) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione;

10) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti civili per fatti di guerra;

11) combattenti, partigiani combattenti, reduci dalla prigionia, dalla deportazione o dall'internamento, profughi dai territori di confine e profughi dall'Africa italiana.

Ai sensi del decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 13, sono esclusi dal beneficio i combattenti della guerra civile di Spagna ed i congiunti dei caduti nella guerra medesima;

12) coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare il corso allievi ufficiali, perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare, che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

13) coniugati con riguardo al numero dei figli.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dalle autorità residenti nel comune di Roma.

I certificati di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) della lettera *A*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Non è ammesso fare riferimento a documenti già presentati all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, tranne che per l'originale o copia autentica del titolo di studio di cui al n. 2 della lettera *A*) del presente articolo, e per l'estratto dell'atto di nascita.

Art. 5.

Il possesso delle qualifiche di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, ed alla lettera *C*) del precedente art. 4, dovrà essere comprovato nei modi indicati nei successivi comma del presente articolo.

I candidati ex combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare richiesta come dal precedente art. 4, ed annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalle competenti autorità militari, ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse, per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra.

I decorati con medaglia o croce al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente autorità militare, comprovante tale loro qualità, con l'esito della discriminazione.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il possesso di tale qualifica con l'esibizione dell'originale o di copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualità di reduce dalla deportazione o dall'internamento dovrà risultare da una attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine ed i profughi di Africa, a cui sono estesi i benefici in favore dei reduci, giusta il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, ed il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno provare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante una attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, gli altri mediante una dichiarazione, su carta da bollo da L. 32, rilasciata dal Mi-

nistero dell'Africa Italiana, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante uno dei seguenti documenti intestati al nome del padre: decreto di concessione della pensione, o certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Gli aspiranti coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre copia dello stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato e di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 6.

Gli uffici, tramite l'Ispettorato od il Reparto da cui dipendono, trasmetteranno le domande documentate alla competente Commissione incaricata del primo esame di esse, costituita ai sensi del successivo art. 7, rispettivamente presso ciascun Ispettorato per il personale da esso dipendente, e presso la Direzione della Azienda per il personale appartenente alla Direzione stessa, accompagnandole con un rapporto informativo compilato per ogni singolo candidato e nel quale dovranno essere indicati:

a) la qualifica, la data di assunzione in servizio, i periodi di effettivo servizio prestato, le mansioni disimpegnate, le interruzioni e le eventuali variazioni intervenute nel servizio;

b) la capacità, condotta e rendimento del candidato e gli eventuali elogi e punizioni riportate;

c) le qualifiche ottenute negli anni 1946 e 1947;

d) tutte quelle altre notizie sul candidato che possano mettere la Commissione in grado di decidere sulla ammissibilità o meno al concorso.

Le Commissioni suddette esamineranno la posizione di ciascun candidato ai fini della ammissibilità al concorso.

Quindi compileranno l'elenco degli ammessi, con la dettagliata indicazione, per ciascun aspirante, del titolo di studio, nonchè degli altri eventuali titoli e dei requisiti preferenziali in possesso dell'aspirante, di cui alle lettere *B*) e *C*) dell'art. 4 del presente bando.

Per i candidati esclusi dovrà essere formato un elenco a parte, motivando, per ciascun candidato, le ragioni della esclusione.

Le Commissioni trasmetteranno gli elenchi di cui ai precedenti comma, unitamente alle domande documentate degli aspiranti ed al rapporto informativo alla Commissione centrale costituita presso la Direzione della Azienda di Stato per i servizi telefonici la quale, a sua volta, dopo aver provveduto alla revisione ed alla eventuale rettifica degli elenchi stessi, procederà alla valutazione dei titoli dei candidati ed alla formazione della graduatoria degli idonei.

Gli aspiranti esclusi dalla graduatoria del concorso, potranno ricorrere al Ministro per le poste e le telecomunicazioni entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento della Commissione centrale.

Art. 7.

Con successivi decreti Ministeriali sarà provveduto alla nomina delle Commissioni, le quali saranno:

a) quelle incaricate del primo esame delle domande, istituite nel numero complessivo di sei rispettivamente presso gli Ispettorati di zona di Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli e presso la Direzione dell'Azienda. Tali Commissioni saranno composte ciascuna da tre funzionari dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

b) quella centrale composta da sette funzionari dipendenti dalla suddetta Azienda di Stato, uno dei quali con funzioni di presidente.

Con altro decreto Ministeriale verranno stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli di cui all'art. 4 del presente bando.

Art. 8.

I concorrenti risultati idonei nel concorso saranno sistemati in ruolo con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria e secondo l'ordine di questa.

Essi saranno collocati nel grado iniziale del ruolo del personale subalterno di cui all'allegato IV al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, assumendo la qualifica di commesso.

Art. 9.

Il personale non di ruolo assunto con mansioni subalterne, che, avendo titolo a partecipare al presente concorso, non domandi di prendervi parte, o non vi sia ammesso, ovvero non vi ottenga la idoneità, verrà licenziato; è però in facoltà dell'Amministrazione di sistemare il personale predetto, su domanda degli interessati, nel ruolo del personale subalterno, inquadrandolo dopo gli idonei dei concorsi indetti per il ruolo medesimo in applicazione del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592.

Il personale non di ruolo mutilato od invalido di guerra, che ritenga di aver titolo alla nomina in ruolo senza concorso ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, potrà farne domanda nello stesso termine di cui all'art. 3 del presente decreto, esibendo i documenti atti a provare tale titolo. La domanda stessa, qualora manchino i requisiti per la nomina predetta, ma esistano quelli prescritti dal presente bando, sarà considerata valida per la partecipazione al presente concorso, sempre che gli interessati lo abbiano esplicitamente richiesto in via subordinata nella domanda in parola.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 settembre 1948

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1948
Registro Uff. risc. poste n. 25, foglio n. 200. — MANZELLA

(4866)

Concorso per titoli indetto per la sistemazione nel ruolo del personale subalterno dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, del personale dell'Azienda stessa, ai sensi dell'art. 3, n. 2, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 88, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 17 settembre 1936, numero 1722, convertito nella legge 31 dicembre 1936, n. 2392;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, recante modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, riguardante il nuovo ordinamento del personale dell'Azienda stessa;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 3, n. 2, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, è bandito un concorso per titoli per la sistemazione nel ruolo del personale subalterno di cui all'allegato IV al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, del personale, maschile e femminile, attualmente in servizio presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservato al personale subalterno non di ruolo assunto con la qualifica di commesso, che non abbia diritto a partecipare al concorso per titoli indetto ai sensi dell'art. 3, n. 1, del citato decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, e, che alla data del 20 giugno 1948 (di entrata in vigore del decreto medesimo) abbia almeno un anno di effettivo servizio.

Il requisito di un anno di effettivo servizio non è richiesto al personale predetto se in possesso di una delle qualifiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, e successive estensioni: combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, vedove ed orfani di caduti nelle guerre medesime o nella lotta di liberazione o di caduti civili per fatti di guerra, partigiani combattenti, reduci dalla deportazione o dall'internamento, profughi dei territori di confine e profughi d'Africa.

Ai fini del presente concorso al servizio di subalterno è equiparato quello prestato con mansioni di gruppo *C*, qualora i dipendenti non di ruolo interessati abbiano il titolo di studio idoneo solo per la qualifica di subalterno.

Per il personale diurnista assunto alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il quale provenga senza soluzione di continuità dalla Amministrazione delle poste e dei telegrafi, il servizio non di ruolo reso presso la detta Amministrazione postale telegrafica, in quanto sia utile, si computa in aggiunta a quello prestato nell'Azienda telefonica agli effetti del disposto del presente articolo.

Art. 2.

Nei confronti di tutti gli aspiranti si prescinde dal limite di età.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della licenza elementare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, ed indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — Azienda di Stato per i servizi telefonici — Roma, dovranno essere presentate agli uffici da cui gli aspiranti dipendono entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Nelle domande, gli aspiranti dovranno indicare le complete generalità, la qualifica, la data di assunzione in servizio ed il periodo od i periodi di effettivo servizio prestato presso l'Azienda. Quelli di cui all'ultimo comma dell'art. 1, dovranno indicare tali notizie anche nei riguardi del servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 4.

A) A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto, per riassunto, dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40 e debitamente legalizzato;

2) diploma originale, o copia di esso in forma autentica su carta da bollo da L. 40, relativo al titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando. Detto titolo potrà essere anche comprovato mediante certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica e debitamente legalizzato;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e debitamente legalizzato;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Comune di abituale residenza e legalizzato dal prefetto;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, debitamente legalizzato;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione ed assenza di imperfezioni fisiche incompatibili con l'impiego, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'Ufficio sanitario comunale o da un medico condotto.

Il certificato in parola, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dal-

l'Ufficio sanitario comunale o da un medico condotto dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare (bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per gli intercalari) per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare, o certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

B) Quelli dei sottoindicati titoli, di cui i candidati siano eventualmente in possesso:

1) titoli di studio diversi da quello richiesto per l'ammissione al concorso;

2) esito di prove per esami sostenuti presso Amministrazioni dello Stato;

3) servizi resi presso altre Amministrazioni dello Stato.

I suddetti titoli saranno valutati ai fini del concorso insieme alla anzianità di servizio prestato presso la Azienda telefonica ed alle qualifiche riportate negli anni 1946 e 1947.

C) Documenti comprovanti l'eventuale possesso dei requisiti sottoindicati che ai sensi del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, dànno titolo, a parità di merito, a preferenza nella graduatoria:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra;

3) orfani di guerra ed orfani di caduti per la lotta di liberazione;

4) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

5) feriti in combattimento;

6) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale per meriti di guerra;

7) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

8) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

9) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione;

10) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti civili per fatti di guerra;

11) combattenti, partigiani combattenti, reduci dalla prigionia, dalla deportazione o dall'internamento, profughi dai territori di confine e profughi dall'Africa Italiana.

Ai sensi del decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 13, sono esclusi dal beneficio i combattenti della guerra civile di Spagna ed i congiunti dei caduti nella guerra medesima;

12) coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare il corso allievi ufficiali, perchè non idonei fisicamente, degli iscritti alla leva di mare, che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

13) coniugati con riguardo al numero dei figli.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dalle autorità residenti nel comune di Roma.

I certificati di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) della lettera *A*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Non è ammesso fare riferimento ai documenti già presentati all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, tranne che per l'originale o copia autentica del titolo di studio di cui al n. 2 della lettera *A*) del presente articolo, e per l'estratto dell'atto di nascita.

Art. 5.

Il possesso delle qualifiche di cui al secondo comma dell'art. 1, ed alla lettera *C*) del precedente art. 4, dovrà essere comprovato nei modi indicati nei successivi comma del presente articolo.

I candidati ex combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare richiesta come dal precedente art. 4, ed annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalle competenti autorità militari, ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse, per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra.

I decorati con medaglia o croce al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente autorità militare, comprovante tale loro qualità, con l'esito della discriminazione.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il possesso di tale qualifica con l'esibizione dell'originale o di copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualità di reduce dalla deportazione o dall'internamento dovrà risultare da una attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine ed i profughi di Africa, a cui sono estesi i benefici in favore dei reduci, giusta il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, ed il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno provare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante una attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, gli altri mediante una dichiarazione, su carta da bollo da L. 32, rilasciata dal Ministero dell'Africa Italiana, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra ed i figli

degli invalidi per gli stessi motivi dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante uno dei seguenti documenti intestati al nome del padre: decreto di concessione della pensione o certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3, della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Gli aspiranti coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre copia dello stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato, e di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 6.

Gli uffici, tramite l'Ispettorato od il Reparto da cui dipendono, trasmetteranno le domande documentate alla competente Commissione incaricata del primo esame di esse, costituita ai sensi del successivo art. 7 rispettivamente presso ciascun Ispettorato per il personale da esso dipendente, e presso la Direzione dell'Azienda per il personale appartenente alla Direzione stessa, accompagnandole con un rapporto informativo compilato per ogni singolo candidato e nel quale dovranno essere indicati:

a) la qualifica, la data di assunzione in servizio, i periodi di effettivo servizio prestato, le mansioni disimpegnate, le interruzioni, e le eventuali variazioni intervenute nel servizio;

b) la capacità, condotta e rendimento del candidato e gli eventuali elogi e punizioni riportate;

c) le qualifiche ottenute negli anni 1946 e 1947;

d) tutte quelle altre notizie sul candidato che possano mettere la Commissione in grado di decidere sulla ammissibilità o meno al concorso.

Le Commissioni suddette esamineranno la posizione di ciascun candidato ai fini della ammissibilità al concorso.

Quindi compileranno l'elenco degli ammessi, con la dettagliata indicazione, per ciascun aspirante, del titolo di studio, nonchè degli altri eventuali titoli e dei requisiti preferenziali in possesso dell'aspirante, di cui alle lettere *B*) e *C*) dell'art. 4 del presente bando.

Per i candidati esclusi dovrà essere formato un elenco a parte, motivando, per ciascun candidato, le ragioni della esclusione.

Le Commissioni trasmetteranno gli elenchi di cui ai precedenti comma, unitamente alle domande documentate degli aspiranti ed al rapporto informativo, alla Commissione centrale costituita presso la Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici la quale, a sua volta, dopo aver provveduto alla revisione ed alla eventuale rettifica degli elenchi stessi, procederà alla valutazione dei titoli dei candidati ed alla formazione della graduatoria degli idonei.

Gli aspiranti esclusi dalla graduatoria del concorso, potranno ricorrere al Ministro per le poste e le telecomunicazioni entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento della Commissione centrale.

Art. 7.

Con successivi decreti Ministeriali sarà provveduto alla nomina delle Commissioni, le quali saranno:

a) quelle incaricate del primo esame delle domande, istituite nel numero complessivo di sei rispettivamente presso gli Ispettorati di zona di Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli e presso la Direzione dell'Azienda. Tali Commissioni saranno composte ciascuna da tre funzionari dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

b) quella centrale composta da sette funzionari dipendenti dalla suddetta Azienda di Stato, uno dei quali con funzioni di presidente.

Con altro decreto Ministeriale verranno stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli di cui all'art. 4 del presente bando.

Art. 8.

I concorrenti risultati idonei nel concorso saranno nominati in ruolo dopo quelli idonei del concorso per lo stesso ruolo, bandito in applicazione dell'art. 3, n. 1, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, nei limiti dei posti disponibili e, successivamente, ogni semestre per i posti resisi vacanti.

Essi saranno collocati nel grado iniziale del ruolo del personale subalterno di cui all'allegato IV al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, assumendo la qualifica di commesso.

Art. 9.

Il personale non di ruolo, assunto con mansioni subalterne, che, avendo titolo a partecipare al presente concorso, non domandi di prendervi parte, o non vi sia ammesso, ovvero non vi ottenga la idoneità, verrà licenziato; è però in facoltà dell'Amministrazione di sistemare il personale predetto, su domanda degli interessati, nel ruolo del personale subalterno, inquadrandolo dopo gli idonei dei concorsi che vengono indetti per il ruolo medesimo in applicazione del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 settembre 1948

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1948
Registro Uff. risc. poste n. 25, *foglio n.* 201. — MANZELLA

(4867)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5102486) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.